



Camilla Rivani Farolfi
NOTAIO

Repertorio n. 3928

Raccolta n. 2917

28/03/2023

**DEPOSITO DI DOCUMENTI PER ISCRIZIONE AL REGISTRO UNICO
NAZIONALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE (RUNTS)**

(articolo 17 DM 15 settembre 2020, n.106)

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre il giorno ventotto del mese di marzo.

In Milano, nello Studio in Via Pompeo Litta n. 2.

Avanti a me Dottoressa Camilla Rivani Farolfi, Notaio in Paullo ed iscritta presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese,

è presente il Dottor

ZITO NICOLA, nato a San Donato di Ninea (CS) il 10 novembre 1948, domiciliato a Milano (MI), Via Vitruvio n. 41, nella sua dichiarata qualità di Presidente dell'Associazione **"A.N.P.I.L. - AMICI NELLA PROMOZIONE INTERNAZIONALE LASALLIANA - ETS"**, in sintesi **"ANPIL ETS"**, con sede in Milano (MI), Via Vitruvio n. 41, Codice Fiscale 97220900159, iscritta all'Anagrafe Unica delle Onlus come risulta dall'attestazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Lombardia - Protocollo n. 2013/64164 del 12 giugno 2013, al presente atto autorizzato in virtù dei poteri a lui conferiti dal vigente statuto sociale.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certa, mi richiede di depositare nei miei atti i documenti di cui appresso affinché io proceda, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge e in particolare dalle disposizioni di cui all'articolo 22, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e degli articoli 16 e 17 del D.M. 15 settembre 2020 n. 106 con riferimento alla natura di ente del Terzo settore nonché del patrimonio minimo di cui all'articolo 22, comma 4, del D.Lgs. 117/2017, alla richiesta di acquisizione della personalità giuridica di **"A.N.P.I.L. ETS"** presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e al rilascio di copie autentiche necessarie per gli adempimenti nonché per lo svolgimento delle attività conseguenti, e precisamente:

- 1)** delibera dell'Assemblea del 15 dicembre 2021 a mio rogito repertorio n. 2393/1779, registrata a Milano II il 17 dicembre 2021 al n. 131315 Serie 1T, con la quale è stato approvato il nuovo testo dello statuto sociale al fine di adeguarlo alle disposizioni del Codice del Terzo Settore in considerazione della successiva acquisizione da parte di **"A.N.P.I.L. ETS"** della natura di Ente del Terzo Settore (ETS) e della relativa iscrizione al RUNTS ed è stata conferita delega al Presidente ad eseguire tutti gli adempimenti conseguenti alla delibera, ivi compresa la stipulazione del presente atto notarile finalizzato ad attestare la consistenza patrimoniale della stessa;
- 2)** relazione dell'esperto dottor SALA GIAN PIERO, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di

Registrato

a MILANO II

il **3 aprile 2023**

n. **30238**

Serie **1T**

con € **200,00**

Bollo € 0

Milano alla sezione A numero 3699 e nel Registro dei Revisori Legali al n. 51955, redatta ai sensi dell'articolo 22, comma 4, D.Lgs. 117/2017 e dell'articolo 16 D.M. n. 106/2020, asseverata con giuramento innanzi a me Notaio in data odierna repertorio n. 3927, dalla quale risulta l'attestazione dell'esperto che il patrimonio dell'associazione "A.N.P.I.L. ETS" è almeno pari a quello minimo prescritto dalla legge ai fini della iscrizione al RUNTS.

Io Notaio aderendo a tale richiesta ricevo tutti i documenti sopra descritti che vengono allegati al presente atto rispettivamente sotto le lettere "A" e "B".

Io notaio attesto di aver verificato la sussistenza delle condizioni previste dalla legge e in particolare che il patrimonio di suddetto ente è almeno pari a quello minimo richiesto dall'articolo 22, comma 4, D.Lgs. 117/2017.

Ai fini della registrazione del presente atto si richiedono le agevolazioni previste dall'art. 82, V comma, D.Lgs 117/2017 (esenzione imposta di bollo).

E richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura al comparente che da me interpellato lo approva dispensandomi dalla lettura degli allegati.

Consta di un foglio scritto con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e da me completato a mano su tre pagine intere e fin qui della quarta.

Viene sottoscritto ai sensi di legge dal comparente con me Notaio alle ore undici e quindici.

FIRMATO: NICOLA ZITO

CAMILLA RIVANI FAROLFI

Allegato "A" al n° 3926/2017
del 28.03.2023



Repertorio n. 2393

Raccolta n. 1779

15/12/2021

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventuno il giorno quindici del mese di dicembre alle ore sedici.

In Milano, nello Studio in Via Gherardini n. 2.

Avanti a me Dottoressa Camilla Rivani Farolfi, Notaio in Paullo ed iscritta presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese,

è presente il Dottor

ZITO NICOLA, nato a San Donato di Ninea (CS) il 10 novembre 1948, domiciliato a Milano (MI), Via Vitruvio n. 41 presso la sede dell'Associazione di cui infra, Codice Fiscale ZTI NCL 48S10 H825G.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certa, nella sua dichiarata qualità di Presidente dell'Associazione "A.N.P.I.L. - AMICI NELLA PROMOZIONE INTERNAZIONALE LASALLIANA - ONLUS, con sede in Milano (MI), Via Vitruvio n. 41, Codice Fiscale 97220900159, iscritta all'Anagrafe Unica delle Onlus come risulta dall'attestazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Lombardia - Protocollo n. 2013/64164 del 12 giugno 2013, mi richiede di assistere per farne constare le risultanze da pubblico verbale, all'assemblea straordinaria dei soci della predetta Associazione qui convocata in questo giorno ed ora in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione prevista per le ore 8.30 di oggi, a mezzo email del giorno 1 dicembre 2021 per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Modifica dello Statuto dell'Associazione e adeguamento ai sensi del D.Lgs. 117/2017 (Riforma del Terzo Settore).
Aderendo alla richiesta fattami io Notaio do atto di quanto segue.

Assume la Presidenza, a norma dello Statuto Sociale, il comparente, il quale, constatata la presenza:

- di n. 8 (otto) associati presenti in proprio e 16 (sedici) per delega su un totale di 33 (trentatré) Associati aventi diritto al voto;

- del Consiglio Direttivo in persona del Presidente e dei Consiglieri VITTORIO CAMURRI, GUIDO GRAZIOLI, MICHELE AUGURIO oltre al Tesoriere e al Direttore Generale;

d i c h i a r a

l'Assemblea validamente costituita in seconda convocazione ed idonea a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente inizia la sua relazione trattando l'unico punto all'ordine del giorno e informa i presenti che occorre modificare lo statuto sociale al fine di adeguarlo al D.Lgs n.117/2017, successivamente integrato con D.Lgs n.105/2018,

Registrato
a MILANO II
il 17 dicembre 2021
n. 131315
Serie 1T
con € 0,00
Bollo € 0



che disciplina le associazioni che perseguono, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (cd Enti del Terzo Settore) la cui disciplina risulta essere operativa in seguito all'entrata in vigore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

In particolare il Presidente espone che:

- l'ente non ha scopo di lucro;
- l'Ente ha accumulato nel tempo un patrimonio non inferiore ad Euro 15.000,00 (quindicimila/00) dovuto a donazioni varie di associati e di terzi e che pertanto potrà essere ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica;
- le finalità dell'Ente e l'attività da esso svolta coincidono con quelle previste dalla riforma del terzo settore, i diritti, gli obblighi ed i requisiti di ammissione delle associate sono già previsti secondo criteri non discriminatori e coerenti con le finalità perseguite con l'attività di interesse generale svolta; così come sono già previste le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento;
- occorre tenere il libro degli associati, il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee ed il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo e di controllo e di altri eventuali organi associativi.

Il Presidente propone, quindi, di approvare, il nuovo testo dello statuto sociale, nella sua redazione aggiornata.

L'Assemblea, quindi, dopo breve discussione, con voto espresso per alzata di mano, all'unanimità

d e l i b e r a

- 1) di modificare la denominazione dell'Associazione in **"A.N.P.I.L. Amici Nella Promozione Internazionale Lasalliana" ETS**- Ente del Terzo Settore", in sigla denominata "ANPIL Ets";
- 2) di approvare il nuovo testo di Statuto della Associazione, composto di numero 28 (ventotto) articoli, aggiornato e coordinato con le modifiche previste dalla nuova disciplina, che si allega al presente atto sotto la lettera "A", firmato dal comparente e da me notaio, omessane la lettura per dispensa ricevuta dall'assemblea e dal comparente, sotto la condizione sospensiva della valida iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e con effetto a decorrere dal termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, recante "Codice del Terzo Settore"; sino a quel momento l'ente continua ad essere regolato dallo statuto attuale, compreso l'acronimo "Onlus".

Pertanto le disposizioni del titolo X del Codice del Terzo Settore, salvo quanto previsto dal comma 1, si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'articolo 101, comma 10, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del predetto Registro. Avveratasi la predetta condizione, l'Associazione assumerà nella propria denominazione e utilizzerà negli atti, nella corrispondenza e nelle comunica-

zioni al pubblico l'indicazione "Ente del Terzo Settore" o "ETS";

3) di delegare l'organo amministrativo e per esso il suo presidente a procedere al deposito del nuovo testo dello statuto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore non appena lo stesso verrà istituito apportando allo Statuto tutte quelle modifiche, aggiunte e sostituzioni che venissero richieste dalle autorità competenti;

4) di delegare il Presidente a compiere tutte le formalità necessarie per il riconoscimento dell'associazione autorizzandola ad apportare allo Statuto tutte quelle modifiche, aggiunte e sostituzioni che venissero richieste dalle autorità competenti.

-@-

Ai fini della registrazione del presente atto si richiedono le agevolazioni previste dall'Art.82 secondo periodo III comma del D.lgs 117/2017 (esenzione da imposta di registro).

Si richiede inoltre l'esenzione dall'imposta di bollo (Art.82 V comma del D.lgs 117/2017).

Non essendovi altro su cui deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore sedici e trenta.

E richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura al comparente che da me interpellato lo approva.

Consta di due fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e da me completati a mano su cinque pagine intere e fin qui della sesta.

Viene sottoscritto ai sensi di legge dal comparente con me Notaio alle ore sedici e trentacinque.

FIRMAIO: NICOLA SITO

CAMILLA BIVANI FAROLFI



"A.N.P.I.L. Amici Nella Promozione Internazionale Lasalliana-ETS"

ARTICOLO

Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituita, l'associazione denominata: "A.N.P.I.L. - Amici Nella Promozione Internazionale Lasalliana-ETS", in sintesi "ANPIL Ets", di seguito, in breve, "associazione". L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017.

2. L'associazione, che svolge la sua attività in Italia e all'estero, ha sede legale nel Comune di Milano e la sua durata è illimitata.

3. Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può promuovere la costituzione, anche in altre regioni e all'estero, di sedi secondarie, gruppi e associazioni aventi scopi uguali e compatibili con i propri.

4. L'associazione, con deliberazione del Consiglio Direttivo, può inoltre aderire, affiliarsi, collegarsi con altre organizzazioni non lucrative a livello zonale, comunale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale i cui scopi siano uguali e compatibili. Le singole organizzazioni dovranno in ogni caso essere amministrativamente autonome.

Art. 2 - Finalità

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare, intende:

- promuovere il "sostegno a distanza" (SAD) in Italia e all'estero, con aiuti alle famiglie svantaggiate, in stato di particolare necessità e fornire un aiuto ai loro componenti dediti allo studio, elargendo mezzi economici opportunamente raccolti;

- promuovere la cultura dell'accoglienza attraverso l'istituto giuridico della Adozione Internazionale, come previsto dalle Leggi italiane e dalla Convenzione dell'Aja, nel pieno rispetto delle Leggi dei Paesi di origine dei bambini, in un ambito di sussidiarietà;

- promuovere e realizzare progetti di prevenzione e accompagnamento del disagio familiare, anche attraverso orientamento, consulenza, informazione e sostegno in particolare a favore dei soggetti deboli e dei nuclei familiari in difficoltà o a rischio di disgregazione;

- promuovere progetti, iniziative e servizi a favore di una genitorialità consapevole;

- promuovere e realizzare programmi di accompagnamento psico-sociale agli adolescenti ed ai giovani prevedendo supporto scolastico, orientamento, attività formative e di condivisione;

- sostenere, supportare tecnicamente e gestire l'avvio sul territorio ed il mantenimento di case-famiglia e centri di ag-

gregazione;

- reperire beni mobili ed indumenti e distribuirli alle persone in stato di bisogno in Italia e all'estero;
- attuare una campagna di sensibilizzazione dei componenti delle comunità scolastiche e delle loro famiglie, affinché si possano conservare nel territorio nazionale condizioni di convivenza nel rispetto della multietnicità, multiculturalità e quindi dell'educazione alla Pace e alla Mondialità;
- attuare campagne di sensibilizzazione delle componenti della società civile finalizzate all'inclusione, alla diversità, alla parità di genere promuovendo e realizzando progetti mirati;
- sensibilizzare le comunità al rispetto dei diritti civili con particolare riguardo ai minori ed in riferimento alla Convenzione Internazionale sui diritti dell'Infanzia;
- promuovere la collaborazione internazionale per l'educazione alla giustizia, alla solidarietà e allo sviluppo, nell'ambito delle istituzioni scolastiche in Italia;
- promuovere lo sviluppo della persona nei Paesi in via di Sviluppo (PVS) mediante la realizzazione di progetti di differente natura: sviluppo economico, iniziazione tecnologica, assistenza sanitaria, formazione di istruttori, alfabetizzazione di giovani ed adulti e istituzione di strutture associative atte a realizzare questi progetti.
- promuovere una cultura di umana e cristiana solidarietà, di civica responsabilità e di spirito di condivisione tra i propri associati e i destinatari dei servizi apprestati dalla organizzazione e negli ambienti in cui entrambi vivono e operano.

Art 3 - Attività di interesse generale

1. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere:

- lett. a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- lett. n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- lett. o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garan-



tire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

- lett. w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

- lett. x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184.

2. In particolare l'associazione si propone di:

- sviluppare e realizzare progetti di inclusione scolastica e integrazione alimentare volti a garantire ai minori in difficoltà l'accesso a servizi sociali di base (alfabetizzazione, scolarizzazione e assistenza sanitaria), contrastare l'abbandono e la dispersione scolastica dovuti a ragioni socio-economiche, promuovere progetti finalizzati al recupero nutrizionale;

- sviluppare e realizzare progetti di educazione alla cittadinanza globale attraverso attività di sensibilizzazione nelle scuole sul territorio nazionale e attraverso la promozione del volontariato internazionale;

- sviluppare e realizzare progetti di sviluppo per l'autosufficienza economica attraverso la costruzione di nuove strutture in ambito educativo e sanitario, manutenzione di strutture esistenti, promozione di corsi di formazione professionale e progetti lavorativi per il raggiungimento dell'autosufficienza economica, con particolare attenzione alle categorie più vulnerabili e, in particolar modo, promuovere l'empowerment femminile;

- promuovere il sostegno alla genitorialità con presa in carico di problematiche relazionali tra genitori e figli; attivare servizi di accompagnamento scolastico per casi di studenti con problemi comportamentali di diversa natura e origine; promuovere la formazione degli insegnanti e attività di prevenzione contro la dispersione scolastica; promuovere corsi di informazione e formazione finalizzati alla fase pre-adottiva;

- promuovere e realizzare attività connesse alle adozioni internazionali;

- promuovere il commercio equo-solidale.

Art. 4 - Attività diverse

1. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedi-

menti attuativi. Spetta al Consiglio Direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività.

Art. 5 - Raccolta fondi

1. L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6 - Ammissione

1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che inoltrino una domanda scritta sulla quale decide, senza obbligo di motivazione, il Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata. Le persone fisiche e giuridiche devono essere interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali e devono condividere lo spirito e gli ideali dell'organizzazione.

2. Il numero degli associati è illimitato.

3. I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari.

3.1 I soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e dello statuto.

3.2 I soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio Direttivo.

3.3 I soci onorari sono tutti coloro ai quali il Consiglio Direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.

4. L'ammissione alla associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

5. Ciascun associato maggiore di età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di socio. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.

2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito.

3. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

4. Ciascun associato ha diritto:

a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la pro-



pria candidatura agli organi sociali, se in regola con il pagamento della quota sociale;

b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;

d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;

e) di recedere in qualsiasi momento. Inoltre, gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo.

5. Ciascun associato ha il dovere di:

a) rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e quanto deliberato dagli organi sociali;

b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;

c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dall'Assemblea.

Art. 8 - Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso o esclusione.

2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

3. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa.

4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal Consiglio Direttivo.

5. La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all'Assemblea degli associati mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

6. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 9 - Attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nel

limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Art. 10 - Organi sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) il Collegio dei Revisori dei Conti (Organo di Controllo).
2. Gli organi sociali e l'organo di controllo hanno la durata di 3 esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.
3. Fatta eccezione per l'organo di controllo, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 11 - Assemblea

1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.
2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.
3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.
4. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.
5. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.
6. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del Consiglio Direttivo e che siano altresì in regola con il pagamento della quota sociale annuale.

Art. 12 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:
 - a) eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo scegliendoli tra i propri associati;
 - b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo per la revisione legale dei conti;
 - c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
 - d) approvare il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte;
 - e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità



nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;

f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di esclusione degli associati, garantendo ad essi la più ampia garanzia di contraddittorio;

g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;

h) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;

i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;

b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.

2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo.

3. L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 14 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.

5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera

con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.

6. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

7. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

8. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

9. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

10. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Art. 15 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente e il vicepresidente.

4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

5. I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente; rimangono in carica per la durata di 3 esercizi e possono essere rieletti.

6. Viene data facoltà alla Congregazione dei Fratelli delle Scuole Cristiane, nella persona del suo Superiore Generale o di un suo delegato (Visitatore), di nominare, di diritto, una persona, quale rappresentante dell'Istituzione, che partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo. Tale persona, che partecipa a titolo consultivo, senza alcuna responsabilità di natura amministrativa, può comunque suggerire iniziative, progetti e attività a beneficio delle missioni dei Fratelli nel



mondo e sviluppare collaborazioni nell'ambito delle Istituzioni della Congregazione in Italia e all'estero. Nel caso in cui la persona nominata dalla Congregazione sia già socio di ANPIL, tale persona, per assumere l'incarico richiesto dalla Congregazione, dovrà dimettersi formalmente dalla associazione. Un Fratello delle Scuole Cristiane, che non ricopra in ANPIL il ruolo assegnato di diritto dalla Congregazione, può diventare socio di ANPIL ed essere eletto come membro del Consiglio Direttivo con pieno diritto di voto. Non può però concorrere a ricoprire cariche di natura amministrativa e legale.

Art. 16 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- d) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo economico ed il programma di attività entro il mese di dicembre;
- f) proporre, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota sociale annuale;
- g) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario nonché la relazione sulle attività svolte;
- h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- j) deliberare in merito all'esclusione di soci;
- k) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- l) eleggere il Presidente e il Vice Presidente o più Vice Presidenti;
- m) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non soci;
- n) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- o) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei

limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
p) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;
q) nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri;
r) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
e) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 17 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Eventuali sostituzioni dei componenti del Consiglio Direttivo effettuate, attraverso cooptazione da parte dello stesso consiglio, nel corso del mandato devono essere convalidate dalla prima Assemblea utile. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

2. Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di mail inoltrata almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.

3. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa inoltre il Direttore eventualmente nominato. Il Direttore partecipa con diritto di voto se è socio dell'associazione; diversamente, se il Direttore non è scelto tra i soci della associazione, partecipa solo con diritto di parola.

5. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

7. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.



In caso di parità prevale il voto del Presidente.

8. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 18 - Il Presidente

1. Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, dura in carica 3 esercizi e può essere rieletto.

2. Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;

- dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;

- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;

- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;

- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

4. Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 19 - Il Segretario

1. Il Segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e di Consiglio Direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'associato che lo richieda.

Art. 20 - Collegio dei Revisori dei Conti

1. L'Assemblea nomina il Collegio dei Revisori dei Conti, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. Il Collegio dura in carica 3 esercizi e può essere rieletto.

2. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3. Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili,

nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

4. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le riunioni del Collegio sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

5. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie.

6. Il Collegio dei Revisori dei Conti riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta, trascritta nell'apposito registro del Revisori dei Conti.

Art. 21 - Libri sociali

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
- e) il libro dei volontari che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.

2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

3. I verbali, di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4. Ogni verbale deve essere firmato da Presidente e dal Segretario.

Art. 22 - Risorse economiche

1. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:

- a) quote sociali;
- b) contributi pubblici;
- c) contributi privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- e) rendite patrimoniali;
- f) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- g) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2;



- h) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- i) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 23 - Scritture contabili

1. Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 24 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
2. Il bilancio consuntivo è predisposto dal Consiglio Direttivo e deve essere approvato dall'Assemblea entro il mese di aprile.
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.
4. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di dicembre di ogni anno.

Art. 25 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 26 - Assicurazione dei volontari

1. Tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.
2. L'associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 27 - Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Art. 28 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa rife-

rimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

FIRMATO: NICOLA ZITO

CAMILLA RIVANI FAROLFI

Copia conforme all'originale

Paullo, 26 MARZO 2023

A handwritten signature in cursive script, appearing to read "Paullo Zito", is written over a circular official stamp. The stamp contains text that is partially obscured by the signature but appears to be an official seal or stamp of a public office.

N. 3927 Rep.

28 - 03 - 2023

**ASSEVERAZIONE DI PERIZIA
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventitre il giorno ventotto del mese di marzo.

In Milano, nel mio Studio in Via Pompeo Litta n. 2.
Avanti a me Dottoressa CAMILLA RIVANI FAROLFI, Notaio
in Paullo, iscritta presso il Collegio Notarile dei
Distretti Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza
e Varese,

è presente il Dottor:

SALA GIAN PIERO, nato a Milano (MI) il 10 luglio 1968,
domiciliato in Milano (MI), Viale Giustiniano n. 7.

Detto comparente, della cui identità personale io
Notaio sono certa, mi consegna un'attestazione che
consiste di un foglio per una facciata, e mi richiede
di asseverarla con giuramento, ai sensi dell'art. 1
R.D.L. 1666/1937.

Aderendo alla superiore richiesta, io Notaio ammonisco
il costituito ai sensi di legge, previa ammonizione
sulle conseguenze delle dichiarazioni mendaci o
reticenti e sull'obbligo di dichiarare la verità, e
deferisco giuramento al comparente, chiedendo di
ripetere la formula di rito.

Quindi il comparente presta il giuramento di rito
pronunziando la seguente formula: "Giuro di aver bene e
fedelmente adempiuto all'incarico a me affidato, e di
aver redatto il parere sopra citato, al solo scopo di
far conoscere la verità".

Spese e imposte del presente atto, annesse e
conseguenti, sono a carico dell'Associazione
"A.N.P.I.L. - AMICI NELLA PROMOZIONE INTERNAZIONALE
LASALLIANA - ETS", in sintesi "ANPIL ETS".

E richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto,
del quale ho dato lettura al comparente che da me
interpellato lo approva e con me Notaio lo sottoscrive.
Consta di un foglio dattiloscritto da persona di mia
fiducia fino a qui di questa facciata.

Gian Piero Sala
Camilla Rivani Farolfi



GIAN PIERO SALA

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano

Iscritto nel Registro dei Revisori Legali presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze

Iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice presso il Tribunale Civile di Milano

Iscritto nell'Elenco Esperti per l'affidamento di incarichi ispettivi presso società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione

Attestazione della sussistenza del patrimonio minimo di

A.N.P.I.L. Amici Nella Promozione Internazionale Lasalliana - ETS

in conformità all'art. 22, comma 4 del D. Lgs. n. 117 del 3.07.2017 – Codice del Terzo Settore

Il sottoscritto Gian Piero Sala, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano alla sezione A al n. 3699 e nel Registro dei Revisori Legali al n. 51955,

a t t e s t a

a' sensi dell'art. 22, comma 4 del Decreto Legislativo n. 117 del 3.07.2017 (Codice del Terzo Settore), che il patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica di A.N.P.I.L. Amici Nella Promozione Internazionale Lasalliana – ETS, è, alla data del 24.03.2023, pari ad almeno all'importo minimo previsto da tale decreto per l'iscrizione al RUNTS, ovvero € 15.000 (quindicimila) per le associazioni.

Il tutto come da certificazioni bancarie rilasciate in pari data dagli Istituti Intesa Sanpaolo SpA e Banco BPM SpA, acquisite dal sottoscritto.

Milano, 27 marzo 2023


(Gian Piero Sala)



Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22, D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

Paullo, 3 aprile 2023.

Firmato digitalmente dal notaio Camilla Rivani Farolfi